

**CONVENZIONE**  
**TRA**  
**IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**E**  
**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Campania, di seguito brevemente indicato come PRAP rappresentato dal Provveditore dott. Giuseppe Martone

e

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, di seguito brevemente indicata come Università, rappresentata dal Rettore prof. Gaetano Manfredi

**PREMESSO**

- che la legge n.354/75 all'art. 17 dell'Ordinamento penitenziario, intitolato "Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa", prevede che *"La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa"*;
- che l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extra - universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- che la Costituzione riconosce il diritto all'istruzione quale diritto fondamentale e che l'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" (d'ora in poi: Ordinamento penitenziario), considera l'istruzione come elemento del trattamento del condannato;
- che l'art. 8 della legge 341/90 concernente la riforma degli ordinamenti didattici prevede che le Università possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di corsi di studio;
- che il Ministero dell'Università e il Ministero della Giustizia hanno stipulato il 23 ottobre 2012 un Protocollo d'intesa denominato "Programma speciale per l'Istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari";

**VISTO**

- il D.P.R. 20 giugno 2000, n. 230, *"Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"*;
- la legge n. 8 novembre 2000, n. 328, *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- la Circolare del Ministero della Giustizia n. 3541/5991 del 21.02.2001 D.A.P. - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento *"Costituzione di servizio di rete tra Enti Locali, Regioni e Stato - Politiche attive per istruzione e avviamento e reinserimento al lavoro"*.



## CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 dell'Ordinamento penitenziario configura l'istruzione come fondamentale elemento di risocializzazione, inserendola tra gli interventi attraverso i quali "principalmente" si attua il trattamento rieducativo;
- l'art. 19 dell'Ordinamento penitenziario impegna l'Amministrazione a curare la formazione culturale e professionale dei detenuti, sancendo che "è agevolato il compimento degli studi universitari ed equiparati";
- l'art. 44 del D.P.R. n. 230 del 2000 prevede, per i detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, l'agevolazione per il compimento degli studi e che a tal fine sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
- il predetto art. 44 prevede altresì che, per potersi concentrare nello studio gli studenti siano assegnati, ove possibile, in camere o reparti adeguati e che siano resi per loro disponibili appositi locali comuni, potendo comunque essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio;
- le parti intendono agevolare la possibilità di accesso agli studi universitari, considerato dalla normativa vigente come importante elemento nel processo di risocializzazione del soggetto privato della libertà personale;
- per il perseguimento del fine sopra indicato è necessaria una collaborazione diretta con l'Amministrazione penitenziaria;

## CONVENGONO

di dare avvio alla collaborazione tra le due istituzioni individuando aree di intervento mirate a:

- favorire lo sviluppo culturale e la formazione universitaria, per sostenere i detenuti negli istituti penitenziari della Campania con l'obiettivo primario del reinserimento;
- favorire la formazione universitaria del personale operante nel territorio di competenza del Provveditorato della Campania;

## ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## ARTICOLO 2

L'Università si impegna ad agevolare il compimento degli studi universitari dei detenuti ristretti presso gli Istituti Penitenziari della Campania fornendo sostegno didattico e burocratico agli studenti reclusi, e ove possibile, a coloro che sono in misura alternativa:

- a) reperendo sia i tutor che il personale docente che volontariamente, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, si impegnerà in attività di orientamento, di consulenza e di didattica rivolte ai detenuti iscritti ai corsi di studio universitari;
- b) incentivando la partecipazione e l'impegno dei tutor e del personale docente di cui sopra;
- c) agevolando gli studenti mediante l'esonero, totale o parziale, dal pagamento delle tasse universitarie;



d) utilizzando l'insegnamento a distanza, ove impiegato dalla struttura didattica coinvolta e consentito dalle misure detentive;

e) garantendo il completamento della carriera e l'effettiva possibilità di acquisire tutte le competenze necessarie per ottenere il titolo finale;

### ARTICOLO 3

L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a:

1. fornire gli spazi didattici necessari per lo svolgimento dell'attività di tutoraggio negli istituti penitenziari;
2. assicurare la continuità del progetto, la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi e disporre in ordine ad eventuali problemi di trasferimento dei detenuti studenti, salvo le esigenze di mantenimento dell'ordine e della sicurezza;
3. favorire, ove possibile, l'utilizzo dell'insegnamento a distanza;
4. trasmettere tempestivamente, per il tramite delle Direzioni degli istituti penitenziari coinvolti, ai referenti amministrativi dell'Università per gli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, le richieste degli studenti per la fissazione delle prove d'esame;
5. agevolare l'ingresso negli istituti penitenziari dei docenti e/o tecnici dell'Università incaricati di svolgere attività di tutorato o impegnati nelle commissioni d'esame, mediante il previo invio dei soli dati anagrafici degli stessi, ferma restando la necessità di identificazione all'ingresso;
6. favorire gli studi universitari, prevedendo in particolare, per i detenuti studenti, l'assegnazione, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo inoltre disponibili appositi locali comuni. Agli studenti sarà consentito tenere nelle proprie camere e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari per lo studio. In tal senso l'Amministrazione Penitenziaria s'impegna a promuovere il completamento del corso di studio intrapreso evitando, salvo gravi, fondati e comprovati motivi, il trasferimento dei detenuti in altri Istituti;
7. favorire i detenuti studenti nella preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, consentendo l'accesso ai canali di informazione bibliografica, di elaborazione e calcolo che si rivelino utili ai fini della predisposizione della tesi di laurea.

### ARTICOLO 4

L'Università si rende disponibile a elaborare progetti di studio e ricerca nell'ambito penitenziario, prevedendo un eventuale coinvolgimento dei detenuti. Gli obiettivi e le modalità di tali attività saranno di volta in volta concordati dai firmatari del presente accordo attraverso accordi specifici.

### ARTICOLO 5

L'Università si impegna a individuare modalità di collaborazione reciproca per l'effettuazione di stage/tirocini di studenti iscritti all'Università e/o percorsi di formazione post-laurea per i propri laureati; tali inserimenti avverranno nel rispetto dei vigenti regolamenti universitari in tema di stage/tirocinio, della normativa vigente e delle esigenze di sicurezza degli Istituti secondo le modalità e i criteri contenuti nello schema tipo predisposto dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.



## ARTICOLO 6

Le parti si impegnano a prevedere momenti di formazione congiunta attraverso azioni formative e di aggiornamento che coinvolgano dirigenti penitenziari, funzionari dell'area educativa, personale di polizia penitenziaria e docenti universitari. Con il concorso delle parti potranno essere attivate borse di studio e di ricerca riferibili alle forme della privazione della libertà e ai diritti delle persone che vi sono sottoposte.

## ARTICOLO 7

L'Università consentirà al personale docente universitario di svolgere volontariamente e/o su progetto finalizzato e previo nulla osta della Scuola/Dipartimento di appartenenza nell'ambito dei compiti istituzionali, attività di docenza, orientamento, consulenza, tutorato e ricerca.

L'Università valuterà inoltre tutte le possibilità per incentivare la partecipazione e l'impegno dei docenti e dei collaboratori anche attraverso il loro accreditamento presso l'ISSP secondo le direttive di cui al PCD del 10 febbraio 2011, pubblicato sul B. U. del Ministero di Giustizia n.7 del 15/04/2011. Le Direzioni degli Istituti Penitenziari che partecipano al progetto, assicureranno la continuità di gestione dello stesso e, ove richiesto, la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi, e concorreranno all'acquisizione delle attrezzature necessarie disponendo in ordine a eventuali problemi di mobilità dei detenuti, assumendosene i relativi oneri. Spetteranno alle stesse direzioni l'individuazione e l'eventuale selezione del personale di supporto o appartenente ad Associazioni di volontariato, provvedendo inoltre a sostenere le spese per le attrezzature, gli arredi e il materiale didattico nonché le spese generali di funzionamento eventualmente necessarie; con riferimento al materiale didattico l'Amministrazione si adopererà per il reperimento delle risorse sul territorio.

Il Provveditorato interverrà, valutando e approvando il piano annuale delle spese necessarie per le dotazioni richieste dalle Direzioni interessate -relativamente alle sezioni destinate ai Poli Universitari- e concorderà con gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria le linee di azione per il potenziamento del progetto.

Entrambe le amministrazioni, peraltro, valuteranno la possibilità di finanziare il presente progetto -o parte di esso- concorrendo come co-proponenti, eventualmente in collaborazione con altri enti pubblici e/o del privato sociale, a bandi per progetto finalizzati sia a livello nazionale che internazionale.

## ARTICOLO 8

Al fine di verificare gli obiettivi raggiunti e di individuare eventuali criticità da risolvere, si riunisce, almeno annualmente, un Comitato, incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione, formato dal Rettore o suo delegato, dal Provveditore o suo delegato, dal Garante o suo delegato, dai Direttori degli Istituti penitenziari coinvolti o loro delegati, e dai docenti indicati come referenti didattici dalle strutture didattiche coinvolte. Il Comitato sarà presieduto dal Rettore ovvero da un suo delegato. Alle riunioni parteciperà, con funzioni di Segretario, un funzionario dell'Amministrazione.

## ARTICOLO 9

L'Università si impegna a favorire la formazione universitaria e post-universitaria del personale dell'amministrazione penitenziaria prevedendo per lo stesso, compatibilmente con la vigente normativa, eventuali condizioni agevolative. Inoltre, specifici accordi potranno essere sottoscritti fra le strutture dell'università e l'amministrazione penitenziaria al fine di favorire la formazione continua e ricorrente di tale personale, nonché progetti di miglioramento, innovazione e inclusione di interesse reciproco.



#### ARTICOLO 10

La Convenzione avrà la durata di tre anni e diverrà operativa a partire dall'anno accademico 2018-2019.

#### ARTICOLO 11

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme di legge e alla normativa universitaria e penitenziaria vigenti.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL PROVVEDITORE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Dott. Giuseppe Martone

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

IL RETTORE

Prof. Gaetano Manfredi

